

# CITTÀ DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

Medaglia d'Oro al Valor Militare

Via Ferruccio, 4 - tel. 0565 63111, fax 63290 - P.IVA 00290280494 – CAP 57025

---

## IL SINDACO

**Visti i commi 611 e 612 dell'articolo unico della Legge 190/2014;**

**Acquisita la relazione tecnica allegata elaborata dal Dirigente del Settore Finanza e Controllo;**

## DEFINISCE E APPROVA

**Il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute come esposto di seguito.**

**Il Piano, che intende perseguire gli obiettivi fissati dal Legislatore, tiene conto anche della Relazione tecnica allegata nonché delle situazioni di fatto ed operative delle società partecipate.**

**La relazione tecnica allegata fornisce per ciascuna società partecipata i dati societari salienti come oggetto sociale, assetto proprietario, dati degli amministratori ed altro, ed evidenzia la collocazione giuridica delle società rispetto ai punti b), c) e d) del comma 611 art. 1 L.190/2014.**

**Per ciascuna società viene quindi verificato il presupposto di cui al punto a) del comma 611 art. 1 L.190/2014; sono fornite indicazioni circa il successivo punto e) dello stesso comma e sono indicati tempi, modalità e risparmi attesi.**

**Le società partecipate dal Comune e analizzate nel presente piano sono quelle indicate di seguito, con l'avvertenza che le partecipazioni indirette di rilievo sono elencate e analizzate contestualmente alle società che ne detengono direttamente la partecipazione:**

- 1) Piombino Patrimoniale srlu**
- 2) SGF – Società di Gestione delle Farmacie srl**
- 3) ASIU Azienda servizi Urbani spa**
- 4) Parchi Val di Cornia Spa**
- 5) ATM Azienda Trasporto Pubblico spa**
- 6) CASA LIVORNO E PROVINCIA Spa**
- 7) ASA Azienda Servizi Ambientali spa**
- 8) CEVALCO spa**
- 9) ENERGY AGENCY OF LIVORNO PROVINCE srl**
- 10) FIDITOSCANA Spa**



## PIOMBINO PATRIMONIALE SRLU

### Ricognizione di cui al punto a) comma 611 art. 1 L. 190/2014

Lo statuto della società all'art. 4 prevede che la "Piombino Patrimoniale S. r. l.u" è una società a totale partecipazione pubblica costituita per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività del Comune di Piombino e per lo svolgimento di funzioni amministrative di sua competenza, nei casi consentiti dalla legge."

Nel successivo art. 5, fra le attività dell'oggetto sociale, è prevista l'attività di "gestione, riscossione, controllo, accertamento e recupero di tributi e delle entrate in generale del Comune nel rispetto delle norme che regolano la materia".

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 164 del 21/12/2011, nella riscrittura dei regolamenti per la riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, ha previsto che la riscossione coattiva di tutte le entrate comunali sia svolta tramite la società Piombino Patrimoniale srlu.

Infine con la delibera n. 43 del 3 aprile 2012, il Consiglio Comunale ristrutturando le attività delle società, ha previsto che *"La società continua a perseguire tutte le altre attività strumentali elencate nell'oggetto sociale con particolare attenzione all'attività di riscossione delle entrate comunali."*

La scelta di gestire una parte molto significativa dei tributi e delle entrate del Comune tramite lo strumento della società, è sintetizzato in un passaggio della citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 3 aprile 2012: *"Tale scelta, salvo eventuali clamorosi ripensamenti normativi che ne impedirebbero la prosecuzione, appare molto razionale sotto diversi aspetti. Il Comune tramite il controllo analogo sulla società riesce a gestire in modo sostanzialmente diretto le attività, mentre invece l'affidamento ad un soggetto esterno all'amministrazione, comporterebbe quei problemi già sperimentati dai comuni con la gestione in concessione, ossia perdita del controllo delle attività, "lontananza" del Comune da contribuenti ed utenti in una materia così delicata come la riscossione coattiva e soprattutto, minori introiti e maggiori spese per aggravi di riscossione. Dal punto di vista economico e finanziario si è infatti registrato un aumento degli introiti per la migliorata attività di riscossione e recupero, ed una riduzione di spesa per la mancata erogazione di corrispettivi o aggravi di riscossione. Il Comune inoltre non dispone al momento del personale da destinare all'attività, e vista l'attuale tendenza sempre più restrittiva in materia di assunzioni, è da escludere la possibilità dello svolgimento diretto, almeno nel medio periodo"*.

Dalla ricognizione delle attività svolte concretamente dalla società emerge che con prevalenza assoluta la società svolge le funzioni amministrative della riscossione di entrate comunali.

Nel dettaglio, la società svolge tutte le attività di accertamento liquidazione e riscossione della Tosap (tranne che sul suolo pubblico presso i parchi costieri), del canone di pubblicità e delle pubbliche affissioni, delle entrate da lampade votive e tutta l'attività di riscossione coattiva di tutte le entrate comunali.

L'aspetto di particolare pregio dell'attività svolta dalla società in questi anni non è solo però quello quantitativo in termini di risorse recuperate o in genere accertate e riscosse. La società ha infatti investito risorse umane e strumentali implementando il sistema di riscossione coattiva di tutte le entrate comunali che sempre in precedenza era stato svolto da un soggetto esterno. Il Comune adesso dispone di un apparato altamente specializzato in grado di perseguire qualsiasi genere di morosità e con qualsiasi strumento legislativamente disponibile. Ciò è ormai riconosciuto nel territorio e comincia anche ad essere evidente l'effetto indiretto di tale strumento, ossia la deterrenza preventiva.

La società è divenuta ormai uno strumento indispensabile e strategico per il perseguimento delle attività istituzionali del Comune.

#### **Indicazioni di cui al punto e) comma 611 art. 1 L. 190/2014**

Due componenti del Consiglio di Amministrazione della società sono dirigenti comunali che per la carica non percepiscono nessuno compenso. Al Presidente, le cui prerogative sono equiparate dallo statuto della società a quelle di un dirigente comunale, è riconosciuto un compenso annuo lordo pari ad euro 16.200,00. Il Collegio Sindacale coincide con l'Organo di Revisione del Comune e non gode di nessun compenso avendo il Consiglio Comunale deliberato con l'atto n 130 del 20/12/2012 di nomina dell'Organo di Revisione dell'Ente che *“gli stessi membri assumono la carica di membri del collegio sindacale della società interamente partecipata Piombino Patrimoniale srlu”* senza riconoscimento di compenso aggiuntivo.

Non si ritiene pertanto possibile ottenere ulteriori risparmi sugli organi amministrativi e di controllo della società.

Per quanto riguarda invece la struttura, il lavoro attualmente svolto con personale a tempo determinato dovrà essere svolto con personale a tempo indeterminato per cui nei prossimi mesi si dovrà procedere con le necessarie procedure tecniche di selezione.

Successivamente sarà approfondita l'opportunità di avvalersi della società per lo svolgimento di attività strumentali alla gestione del tributo TARI che dal 2015 deve essere reinternalizzata da parte

del Comune. In tale ottica si potrà procedere anche tramite l'istituto della mobilità fra società partecipate.

## 2) SGF SRL

### Ricognizione di cui al punto a) comma 611 art. 1 L. 190/2014

La società S.G.F. Srl fu costituita a seguito della delibera del Consiglio Comunale n. 213 del 1993 che ne approvò lo schema statutario, tra il Comune di Piombino e tre Soci Farmacisti iscritti all'albo (Comune di Piombino 90% del capitale sociale, Soci Farmacisti 10%), nel rispetto delle forme di gestione individuate dalla legge 475 del 1968 (c.d. legge "Mariotti") che costituisce ancora oggi la fonte normativa su cui basarsi per individuare le modalità di gestione delle farmacie comunali.

Il Comune, una volta costituita la SGF Srl, ha trasferito a quest'ultima in affitto d'azienda l'intera attività, costituita da magazzino medicinali e personale, con contratto che avrà scadenza nel 2023. La società SGF srl gestisce attualmente 3 farmacie dislocate in diversi punti della città.

Dovendo approfondire l'aspetto della necessità istituzionale della società SGF Srl, ci sono degli importanti elementi da valutare: esistono varie pronunce della Corte dei Conti che tendono in via generale ad affermare la natura di servizio pubblico locale, a rilevanza economica, dell'esercizio farmaceutico comunale. La predetta qualificazione è richiamata inoltre nella sentenza della Corte Costituzionale 10 ottobre 2006, n. 87, secondo cui *"la complessa regolamentazione pubblicistica dell'attività economica di rivendita dei farmaci è infatti preordinata al fine di assicurare e controllare l'accesso dei cittadini ai prodotti medicinali ed in tal senso a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute, restando solo marginale, sotto questo profilo, sia il carattere professionale sia l'indubbia natura commerciale dell'attività del farmacista"*.

In aggiunta la natura pubblicistica del servizio farmaceutico comunale si può riscontrare nelle disposizioni di carattere formale e sostanziale, contenute nella già citata legge 2 aprile 1968 n. 475 come condizioni e requisiti per l'esercizio dell'attività.

Sul territorio la SGF Srl ha tre farmacie, delle quali, una centrale, una fuori dal centro e la terza dislocata in zona di scarsa convenienza economica per gli operatori di mercato.

La SGF srl è in grado di mantenere aperte per la cittadinanza le due farmacie nelle aree periferiche che hanno risultati economici non appetibili per operatori privati, grazie alla compensazione con i più elevati margini e volumi prodotti dalla farmacia centrale, andando a neutralizzare il rischio di una potenziale assenza di servizio che si verificherebbe se il settore fosse lasciato alla libera iniziativa di mercato. Si ritiene che in un momento di pesante crisi economica per il Paese ed in speciale modo per la Città di Piombino, vista la chiusura del polo siderurgico, assicurare l'accesso ai farmaci ed alle cure sia un preciso dovere sociale ed istituzionale da parte del Comune.

Oltre al profilo di necessità istituzionale e sociale, c'è da tenere in considerazione l'aspetto non secondario della valorizzazione patrimoniale di un'azienda redditizia. Il Comune di Piombino introita ogni anno dalla SGF Srl una importante somma a titolo di corrispettivo dell'affitto d'azienda, e che contribuisce al mantenimento degli equilibri correnti del bilancio resi sempre più precari dallo Stato che ha quasi del tutto azzerato i contributi al Comune. L'interruzione anticipata, rispetto alla naturale scadenza del contratto di affitto d'azienda comporterebbe oltre alla rinuncia ad una sicura e rilevante entrata, anche la corresponsione di cospicue penali alla società. Considerato quanto sopra, si ritiene che il mantenimento della società corrisponda ad un sicuro interesse pubblico generale.

#### **Indicazioni di cui al punto e) comma 611 art. 1 L. 190/2014**

La gestione complessiva della SGF Srl avviene già con criteri di efficienza nei costi di funzionamento basti pensare che dal bilancio della società dopo aver remunerato tutti i costi relativi ai fattori produttivi, corrisposto il canone di affitto d'azienda al Comune, pagato le tasse, residua costantemente un utile di esercizio che nel 2013 è stato di 19.800 €, nel 2012 di 16.400 € e negli anni si è sempre mantenuto su questi valori.

Nel 2013 lo statuto è stato rivisto e modificato anche con l'obiettivo di riorganizzare la composizione dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo:

- ▲ Per quanto concerne il consiglio di amministrazione è composto da 5 membri, di cui 3 di nomina del Comune e gli altri due farmacisti, per i membri di nomina del comune non è previsto compenso, per i farmacisti sono previsti limitati compensi in base alla delega;
- ▲ Per quanto concerne l'organo di controllo è stata inserita in statuto la possibilità di nominare il Revisore Unico in alternativa al collegio dei 3 sindaci/revisori. Alla scadenza del mandato del collegio verrà presa in considerazione la soluzione del Revisore unico, sicuramente più economica.

Salve le considerazioni svolte, potrà in ogni caso essere presa in considerazione l'opzione di effettuare una gara per la cessione della quota del Comune in SGF Srl, in particolar modo dovrà essere valutato attentamente il prezzo della partecipazione oggetto di cessione in un momento di mercato non favorevole per operazioni del genere, senza comunque ledere in alcun modo l'interesse patrimoniale dell'Ente, già descritto sopra.

### **3) ASIU SPA**

#### **Ricognizione di cui al punto a) comma 611 art. 1 L. 190/2014**

Il Comune di Piombino e gli altri Comuni della Val di Cornia hanno affrontato il problema ambientale legato alla gestione dei rifiuti solidi urbani costituendo una società interamente pubblica

denominata ASIU spa, detenuta proporzionalmente dai comuni stessi e per i quali ha da sempre svolto il servizio di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. L'evolversi della normativa però ha prodotto un modello di gestione del servizio ancora più allargato suddividendo il territorio regionale in tre ambiti territoriali ottimali (ATO) includendo, inizialmente, i comuni della Val di Cornia all'interno dell'ATO Toscana Costa.

Con delibera del Consiglio Regionale n. 59 del 11/06/2013 si è provveduto alla modifica della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali ATO Toscana Sud e Toscana Costa con il passaggio dei comuni della Val di Cornia da quest'ultima all'ATO Sud. Con deliberazione dell'Autorità d'Ambito n. 6 del 22 dicembre 2014 è stato deliberato il subentro del nuovo gestore a partire dal 30 giugno 2015, ed è stato identificato il 31 dicembre 2015 il termine entro il quale dovranno perfezionarsi gli ulteriori atti per il definitivo passaggio delle funzioni al nuovo gestore.

La concreta operatività di questo subentro necessita di un complesso lavoro preliminare preparatorio fra il Gestore uscente, l'Autorità d'Ambito ed il nuovo Gestore che al momento è in corso e che si protrarrà ancora necessariamente nei prossimi mesi. Fra i tanti aspetti da affrontare, quello che in questa sede assume maggiore rilevanza è costituito dallo scorporo del ramo d'azienda dall'attuale gestore in favore del nuovo gestore e da cui discenderà la nuova configurazione finale della società ASIU spa.

Alla luce di quanto sopra, ogni decisione in merito al mantenimento della partecipazione nella soc. ASIU SpA, incluso anche quanto concerne il punto a) comma 611 L. 190/2014 dovrà essere necessariamente collocata a valle della cessione di ramo d'azienda.

#### **Indicazioni di cui al punto e) comma 611 art. 1 L. 190/2014**

##### **▲ Partecipazione indiretta in TAP SpA**

#### **Ricognizione di cui al punto a) comma 611 art. 1 L. 190/2014**

La società ASIU spa detiene il 75% del capitale sociale di TAP spa mentre il restante 25% è posseduto da Lucchini Spa in amministrazione straordinaria.

Per avere una visione almeno iniziale di tale società indirettamente partecipata dal Comune, sono necessarie alcune premesse.

Il territorio della Val di Cornia presenta delle sue proprie peculiarità del tutto uniche nell'ambito dell'intero panorama nazionale.

Piombino è un polo industriale caratterizzato dalla presenza secolare di grandi industrie siderurgiche. Attualmente le aziende che operano a Piombino sono: Lucchini s.p.a; Arcelor Mittal - Magona s.p.a.; Tenaris Dalmine s.p.a

Dal punto di vista ambientale la grande industria pesante (per lunghi periodi partecipata dallo Stato) ha causato estesi fenomeni di degrado fisico-ambientale. Per queste ragioni - con i decreti del Ministero dell'Ambiente del 10 gennaio 2000 (G.U. n.46/2000) e del 7 aprile 2006 (G.U. 147/2006) - è stato istituito un SIN ai sensi della Legge n. 426/98.

In considerazione del fatto che il polo siderurgico Piombinese costituisce la più rilevante fonte regionale di produzione dei rifiuti speciali, sottoprodotti e scarti di lavorazione, alla fine degli anni '90 nacque quindi l'ipotesi della costituzione di un soggetto societario che, nell'interesse generale, predisponesse e realizzasse un progetto per l'attuazione di un impianto in grado di garantire il recupero e trattamento dei rifiuti siderurgici speciali non pericolosi.

In tal ottica, è stata costituita una società a partecipazione pubblica, TAP spa, Tecnologie Ambientali Pulite, partecipata attualmente da ASIU spa e dalla società titolare del polo siderurgico Lucchini Spa in Amministrazione Straordinaria.

In particolare la società TAP ha progettato, realizzato e messo in esercizio un apposito impianto contiguo allo stabilimento Lucchini in grado di trattare alcune tipologie di scorie derivanti dal ciclo produttivo siderurgico. Dal recupero e trattamento delle scorie l'impianto realizza il "conglomix", che è un prodotto che trova vari utilizzi nel mercato, tra cui sottofondazioni per opere stradali e pavimentazioni in genere.

Preso atto che sono in corso le trattative per la cessione del polo siderurgico Lucchini, con i potenziali cambiamenti derivanti dal nuovo piano industriale, ad oggi non ancora presentato, e preso atto inoltre dell'attuale percorso di cambiamento riguardante la ASIU SpA, come meglio descritto nel paragrafo ad essa dedicato, si rinvia al termine di questi due processi la valutazione in merito all'opportunità di ridefinire la partecipazione del Comune di Piombino nella società in oggetto.

#### **4) PARCHI VAL DI CORNIA SpA**

##### **Ricognizione di cui alla lett a) comma 611 art. 1 L. 190/2014**

La Parchi Val di Cornia SpA è nata come società mista pubblico-privata costituita nel 1992 tra i comuni della Val di Cornia, la Provincia di Livorno e alcuni soggetti privati, con vincolo statutario al mantenimento della maggioranza del capitale pubblico (delibere 33 e 292/1992 del Comune di Piombino) e la finalità di attuare il sistema dei Parchi della Val di Cornia, attraverso la realizzazione e gestione di strutture ed attività collocate nelle aree interessate, perseguendo la tutela e la valorizzazione sotto il profilo sociale, economico, territoriale.

Ai fini dello svolgimento dell'attività sopra sinteticamente descritta, i Comuni soci hanno conferito i parchi e le relative strutture attraverso degli specifici atti di concessione d'uso, conservando la

titolarità del patrimonio. Nel corso degli anni, gli interventi di valorizzazione sui beni patrimoniali dei Comuni sono stati eseguiti dalla medesima società utilizzando contributi pubblici (CEE, Stato, Fondazioni) ed il cofinanziamento dei comuni, conferito sotto forma di aumento del capitale sociale.

Nel corso del 2007 quando la quota di capitale controllata dagli Enti locali si era già accresciuta spontaneamente fino all'88%, al fine di rispettare i requisiti previsti per l'*in house providing* (Rif. DC 87 e 111/ 2007 del Comune di Piombino – Azionista di controllo) è stata conseguita la totale proprietà pubblica del capitale sociale, attraverso l'acquisizione delle partecipazioni detenute dai soci privati da parte dei soci pubblici in misura proporzionale alle quote già possedute ed è stato variato lo statuto introducendovi i necessari elementi del controllo analogo dei comuni sui servizi svolti. Il perseguimento dei citati requisiti previsti per l'*in house providing* si rivelava necessario anche per la stipula dell'accordo con il Ministero dei beni e delle attività culturali ai sensi dell'articolo 112 D.Lgs 42/2004 finalizzato alla valorizzazione dei beni archeologici di proprietà statale, presenti nel parco di Populonia - Baratti in affidamento diretto alla società.

L'attività svolta dalla Parchi Val di Cornia SpA, è suddivisa in due macro aree: la gestione del sistema dei Parchi costieri e delle aree naturalistiche protette e la gestione dei musei dei cinque comuni soci, appartenenti al territorio della Val di Cornia. La società opera nei confronti dei soci stessi che risultano essere i committenti finali dei servizi, o comunque cura la realizzazione di funzioni istituzionali o di attività di interesse generale verso il pubblico nelle vesti di "apparato strumentale" degli enti soci.

Considerato quanto sopra vi è il pieno rispetto delle finalità di cui alla lett a) comma 611 art. 1 L. 190/2014.

#### **Indicazioni di cui alla lett e) comma 611 art. 1 L. 190/2014**

La gestione integrata al livello sovra-comunale delle attività relative ai parchi naturali, alle aree archeologiche ed ai musei, ha tra gli obiettivi principali la ricerca di una ottimizzazione di risorse umane, strumentali e finanziarie comuni.

Il ramo della gestione dei beni culturali è un'attività, per definizione, in perdita in quanto i costi di gestione e manutenzione sono estremamente elevati, ed i soli ricavi da "bigliettazione di ingresso" non sono sufficienti alla copertura di tutti gli oneri di gestione, mentre la gestione dei parchi è in sostanziale pareggio. La Società conduce un'analisi attenta dei costi ed un loro monitoraggio costante, garantisce inoltre il rispetto delle procedure di evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitori più competitivi sul mercato.

I Comuni azionisti della Società, in base allo statuto ed ai contratti di servizio stipulati sono tenuti a versare alla Parchi S.p.A. dei contributi per assicurare il mantenimento degli equilibri gestionali il cui ammontare è determinato facendo riferimento ad un conto economico previsionale presentato



annualmente dalla Società, di conseguenza i costi di funzionamento della società sono sempre sotto la lente d'ingrandimento ed oggetto di attenta disamina da parte dei Comuni soci.

L'organo amministrativo è composto da tre membri ed il solo Presidente ha una remunerazione fissa ancorata al tetto massimo costituito dal compenso del Sindaco, nel rispetto delle norme di contenimento della spesa pubblica.

## **5) ATM SPA**

### **Ricognizione di cui al punto a) comma 611 art. 1 L. 190/2014**

La società ATM SpA è stata costituita dal Comune di Piombino assieme agli altri comuni della Val di Cornia (per i dettagli si rimanda alla relazione tecnica dedicata alla società) come soggetto deputato alla gestione del servizio di trasporto pubblico locale in affidamento diretto nell'ambito territoriale degli Enti soci.

Nel corso del 2010 è stato portato a compimento un processo di aggregazione che vede coinvolta ATM SpA assieme agli operatori delle province di Siena, Arezzo, Grosseto, viene così creato un nuovo soggetto TIEMME SpA, operativo dal 2011 ed affidatario del servizio di TPL nella Toscana meridionale, con l'obiettivo di conseguire dimensioni minime ottimali, sinergie ed economie di scala che sono ad oggi indispensabili per una gestione efficiente nel settore del trasporto pubblico locale.

Il passaggio al nuovo gestore è stato realizzato attraverso il conferimento dell'intera azienda di ATM SpA (100% di personale, mezzi e attrezzature) in TIEMME S.pA in cambio di una partecipazione azionaria del 2,44% al capitale di quest'ultima, questo basta a dare la misura della proporzione dei rapporti di grandezza tra entità del conferente ed entità del conferitario.

Attualmente la società ATM SpA si limita a detenere la partecipazione in TIEMME SpA ed esprime in modo congiunto la rappresentanza del territorio della Val di Cornia per quanto concerne il servizio di TPL in ambito aggregato, non svolgendo più operativamente alcun servizio di trasporto pubblico locale, con riferimento alla lettera a) comma 611 L. 190/2014, non può essere considerata strettamente "indispensabile alle finalità istituzionali".

In aggiunta la Regione Toscana ha stabilito che il servizio sarà gestito al livello d'ambito unico regionale e nel corso del 2015 verrà bandita la gara per l'aggiudicazione del servizio al gestore unico, di conseguenza le vicende del servizio TPL hanno ormai assunto una dimensione sovra comunale il che rende indispensabile prendere in esame l'opportunità dell'esistenza di ATM SpA in ambito di assemblea dei soci.

Già in precedenza ed indipendentemente dalla novella normativa in oggetto, il Comune di Piombino in qualità di socio di maggioranza, aveva già avviato un percorso per la verifica della fattibilità dello scioglimento e delle possibili opzioni procedurali, con tutti i soggetti coinvolti (gli altri

Comuni soci, l'organo amministrativo della società, l'organo di controllo della società, l'organo amministrativo di TIEMME SpA ). Tutto questo nella tutela dell'unico interesse istituzionale di cui è portatrice la ATM SpA, la rappresentanza delle istanze del territorio della Val di Cornia nella gestione ormai al livello regionale del servizio di TPL.

Per concludere la valutazione di cui al presente punto, la partecipazione in ATM SpA non è da considerarsi indispensabile alle finalità istituzionali ed è opportuno prendere in considerazione lo scioglimento della società, tuttavia con l'imprescindibile condizione che venga adottata una soluzione alternativa che sia in grado di preservare il potere di rappresentanza in Assemblea Soci e Consiglio di Amministrazione di TIEMME SpA dei comuni che attualmente compongono la compagine societaria di ATM SpA, senza polverizzare ulteriormente una posizione già numericamente marginale all'interno degli attuali assetti societari del gestore.

#### **Indicazioni di cui al punto e) comma 611 art. 1 L. 190/2014**

La società possiede degli immobili strumentali al servizio di trasporto pubblico locale (Uffici e rimesse/officine mezzi) ricevuti a suo tempo in comodato d'uso dal Comune di Piombino a fronte di una serie di opere di adeguamento e miglioramento strutturale da apportare agli immobili che a sua volta concede in locazione al gestore del servizio TIEMME SpA verso un corrispettivo, che al netto dei costi relativi ad assistenza contabile e fiscale, compensi amministratori ed organo di controllo porta ad un utile ante imposte sul quale sono dovute IRES ed IRAP, per circa 20.000 €/anno.

La soluzione di porre in liquidazione la società, prospettata al punto precedente, porterebbe in un arco temporale come di seguito definito all'azzeramento dei compensi dell'attuale consiglio di amministrazione per circa 7.000 €/anno e dell'organo di controllo circa 12.000 €/anno. La gestione della tempistica di effettivo scioglimento della società non è facoltà esclusiva del Comune di Piombino, infatti saranno coinvolti altri sette comuni soci (per dettaglio si veda scheda allegata) ed indirettamente potrebbero influire le vicende della partecipata TIEMME SpA la quale partecipa attraverso il consorzio MOBIT alla citata gara d'ambito per la gestione del servizio TPL nella Regione Toscana. Di conseguenza le previsioni sull'iter di chiusura della società sono da intendersi come verosimili nelle intenzioni dell'Amministrazione scrivente, salvo posizioni diverse di altri soci, od ostacoli al momento non valutabili.

Previsione su modalità, tempi di attuazione ed entità del risparmio:

- ▲ delibere consiliari dei Comuni soci che approvino la messa in liquidazione della società, delibera di scioglimento della società e sottoscrizione di un patto per l'esercizio dei diritti di voto in assemblea di TIEMME SpA in modo congiunto. Questa amministrazione proporrà come scadenza per questo primo *step* l'annualità 2015;

- ▲ Entro la fine del 2016 gestione della fase liquidatoria vera e propria e cancellazione della società, passaggio degli immobili al Comune di Piombino. Risparmio a regime in conto tasse e compensi organi di amministrazione e controllo circa 40.000 €/anno

- ▲ **Partecipazione indiretta in TIEMME SPA**

**Ricognizione di cui al punto a) comma 611 art. 1 L. 190/2014**

Come già descritto la società TIEMME SpA, della quale il Comune di Piombino attraverso ATM SpA detiene una partecipazione indiretta di circa l' 1,20% è il soggetto affidatario del servizio di trasporto pubblico locale, quindi risultano totalmente soddisfatte le condizioni di necessità ai fini istituzionali richieste *ex lege*.

**Indicazioni di cui al punto e) comma 611 art. 1 L. 190/2014**

La società TIEMME SpA ha ereditato nel 2011 dagli soggetti conferenti ATM SpA, RAMA SpA, TRAIN SpA LA FERROVIARA ITALIANA SpA una gestione del servizio con risultati economici complessivamente negativi, nel 2014 ha chiuso in sostanziale pareggio apportando alla gestione del servizio i benefici delle economie di scala raggiunte con i maggiori volumi.

Considerata la marginalità della posizione del Comune di Piombino nella *governance* della TIEMME SpA non si ritiene di poter effettuare alcuna previsione verosimilmente attendibile sulla riduzione dei costi e su eventuali riorganizzazioni strutturali.

E' tuttavia facile prevedere uno scioglimento della società nel caso in cui non sarà il consorzio MOBIT (del quale, si ricorda, TIEMME è parte) ad aggiudicarsi la gara d'ambito regionale.

**6) CASA LIVORNO E PROVINCIA Spa**

**Ricognizione di cui al punto a) comma 611 art. 1 L. 190/2014**

La società CASA LIVORNO E PROVINCIA Spa è stata costituita nel 2004 tra tutti i Comuni della Provincia di Livorno, per il Comune di Piombino con DC 13 del 25.02.2004 (con la quale si approvavano atto costitutivo e statuto). La missione sociale è la realizzazione e gestione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e a canone concordato, ed erogazione di servizi per l'abitare sociale nell'ambito della realizzazione delle disposizioni di cui alla LR Toscana n. 78/1998 e D.Lgs n. 267/2000 art. 113.

La società è inoltre sorta sulla base della convenzione stipulata nel 2003 tra tutti i comuni della provincia di Livorno che ha istituito il LODE "livello ottimale di esercizio" ed è lo strumento

individuato per la realizzazione delle politiche abitative sociali e degli interventi di edilizia residenziale pubblica in modo omogeneo nell'intera provincia di Livorno.

Considerato quanto sopra non vi è dubbio che possieda i requisiti di “necessità istituzionale” di cui alla L. 190/2014 lett. A comma 611.

**Indicazioni di cui al punto e) comma 611 art. 1 L. 190/2014**

La società ha un consiglio di Amministrazione composto da 5 membri e vengono rispettate tutte le norme che riguardano i vincoli di spesa pubblica sulla *governance* delle società pubbliche.

**7) ASA - Azienda Servizi Ambientali Spa**

**Ricognizione di cui al punto a) comma 611 art. 1 L. 190/2014**

La partecipazione del Comune di Piombino in ASA SpA si origina nel 2008 dopo la fusione con CIGRI SpA precedente soggetto cui era affidato il servizio idrico integrato. Il servizio idrico integrato è affidato direttamente ad ASA SpA sulla base delle disposizioni d'ambito ottimale.

Gestendo il servizio idrico integrato al livello d'ambito il servizio è da considerare necessario al perseguimento delle finalità istituzionali.

**Indicazioni di cui al punto e) comma 611 art. 1 L. 190/2014**

Dato che il Comune di Piombino detiene in ASA Spa un partecipazione del 4,75%, ha un peso molto marginale su decisioni in tema di riorganizzazione dei costi e struttura della *governance* della partecipata in oggetto.

**8) CE. VAL. CO in liquidazione Spa**

**Ricognizione di cui al punto a) comma 611 art. 1 L. 190/2014**

Società tra enti locali della Val di Cornia e soggetti privati costituita a suo tempo per finalità di incentivo e coordinamento dello sviluppo economico territoriale, principalmente attraverso organizzazione di fiere ed eventi di sviluppo commerciale.

La società è stata posta in liquidazione da qualche anno, questo aspetto conferma l'assenza di esistenza di necessità istituzionale ex L. 190/2014.

**Indicazioni di cui al punto e) comma 611 art. 1 L. 190/2014**

Per quanto concerne il punto in oggetto, è presente il solo liquidatore, ed i soci attendono la chiusura definitiva delle vicende patrimoniali relative alla liquidazione. Sarà cura dell'Ente, anche in considerazione del quadro normativo esistente, prendere le opportune iniziative per arrivare alla cancellazione definitiva dal Registro delle Imprese della società.

## **9) ENERGY AGENCY OF LIVORNO PROVINCE Srl**

### **Ricognizione di cui al punto a) comma 611 art. 1 L. 190/2014**

La società è stata costituita tra Provincia di Livorno ed alcuni Comuni della Provincia, tra cui Piombino, con la missione sociale di svolgere una serie di attività indirizzate al miglioramento dell'efficienza energetica nel territorio, ed all'utilizzo in ambito energetico delle risorse locali rinnovabili.

La partecipazione nella società con delibera di Consiglio Comunale 147/2010 effettuata per la ricognizione delle partecipazioni dell'Ente ex L. 244/2007 è già stata definita "non strettamente necessaria per le finalità istituzionali dell'ente", ad oggi si conferma che non sussistono condizioni di necessità istituzionale ex L. 190/2014.

### **Indicazioni di cui al punto e) comma 611 art. 1 L. 190/2014**

Questo Ente nella citata delibera di consiglio 147/2010 aveva disposto la messa in vendita della partecipazione in EALP Srl nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 244/2007 con bando di cessione quote pubblicato a norma di legge.

Nessuno ha acquistato la quota, di conseguenza secondo le disposizioni dell'art. 1, c. 569, l. 147/2013, ulteriormente modificato dall'art. 2, c.1, d.l. 16/2014 la partecipazione termina ex lege questo ente provvederà entro termini di legge a richiedere alla società la liquidazione in denaro del valore della quota sulla base dei criteri stabiliti dal Codice Civile.

## **10) FIDITOSCANA SPA**

### **Ricognizione di cui al punto a) comma 611 art. 1 L. 190/2014**

Il Comune di Piombino possiede una partecipazione marginale in Fiditoscana Spa, soggetto che opera come una banca ma con finalità agevolative per quanto riguarda l'accesso al credito di particolari categorie di operatori economici.

La partecipazione già nella citata Delibera di Consiglio 147/2010 in ossequio alle disposizioni di cui alla L. 244/2007 veniva dichiarata non necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali, ad oggi si conferma che la stessa non ha caratteristiche di necessità istituzionale.

### **Indicazioni di cui al punto e) comma 611 art. 1 L. 190/2014**

Questo Ente nella citata delibera di consiglio 147/2010 aveva disposto la messa in vendita della partecipazione in FIDITOSCANA Spa nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 244/2007 con bando di cessione quote pubblicato a norma di legge.


Nessuno ha acquistato la quota, di conseguenza secondo le disposizioni dell'art. 1, c. 569, l. 147/2013, ulteriormente modificato dall'art. 2, c.1, d.l. 16/2014 la partecipazione termina ex lege

questo ente provvederà entro termini di legge a richiedere alla società la liquidazione in denaro del valore della quota sulla base dei criteri stabiliti dal Codice Civile.

Piombino, martedì 31 marzo 2015

**Il Sindaco**

**Massimo Giuliani**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Massimo Giuliani". The signature is written in a cursive style with large, sweeping loops.